

ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA

Regione Virtuale Europea – Virtual European Region

STATUTO

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE, TERRITORI, FINALITA', LOGO-BRAND, SEDE, DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una associazione “nonprofit” denominata “LONGOBARDIA” con le attribuzioni in lingua italiana di “Regione Virtuale Europea” e in lingua inglese di “Virtual European Region”.

L'associazione:

- è democratica, apartitica, senza alcun pregiudizio per razza, sesso, opinione o religione;
- rispetta i principi della promozione sociale ed economica;
- si attiene alle funzioni di sviluppo del turismo quale mezzo per la crescita della persona umana, nessuna esclusa, e delle collettività;
- rispetta la logica di sostenibilità ed ecocompatibilità;
- è fondata sulle migliori pratiche della nonviolenza;
- basa la sua attività anche sulle idealità espresse dal documento “Carta di Cividale” allegato agli atti quale parte integrante del presente Statuto.

Articolo 2 - TERRITORI DI RIFERIMENTO

Ambiti di riferimento territoriale diretto della Associazione Longobardia sono sia i percorsi altomedievali dello storico “viaggio” dei popoli longobardi dai mari del Nord Europa al Mediterraneo, sia i percorsi della fede determinati:

- dalla diffusione europea del culto dell'arcangelo Michele (“simbolo” religioso dei Longobardi) che si diparte da Monte Sant'Angelo e che consente una fattiva collaborazione con l'esistente “Via Micaelica” già riconosciuta dal Consiglio d'Europa;
- dalla venerazione per la regina Teodolinda, la quale contribuì a determinare le condizioni del fondamentale passaggio dei Longobardi dalle tradizioni religiose germaniche e dall'arianesimo al cattolicesimo romano.

I Paesi individuati per condivise ragioni storico- culturali e mitologiche, oltre all'Italia, sono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia oltre alla Svizzera.

Articolo 3 – FINALITÀ

L'associazione intende tutelare e promuovere il “Corridoio geoculturale europeo” riferibile, come indicato nell’art. 2, alla storica migrazione del popolo dei Longobardi, ritenendo la stessa - configurata quale Itinerario Culturale Europeo - un fondamentale elemento per favorire la consapevolezza degli odierni cittadini d’Europa su condivisi riferimenti identitari.

Finalità primarie dell'associazione dunque sono:

- l'istituzione - secondo i criteri del Consiglio d'Europa - di un “Itinerario Culturale” intitolato “LONGOBARD WAYS ACROSS EUROPE” da sottoporre all'approvazione dell’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo al fine di ottenerne l’inserimento nella lista degli “Itinerari Culturali Europei” del Consiglio d'Europa perseguendone le finalità istitutive;
- la costituzione di un network europeo di sostegno alla progettazione e alla gestione nel tempo della complessiva iniziativa, partecipato da Pubbliche Istituzioni, Enti locali e religiosi, Università, Istituti scolastici, Musei, associazioni economiche di categoria, associazioni culturali e di volontariato e Imprese (queste ultime purchè aderenti al Codice Etico elaborato dall’Associazione);
- la promozione e la gestione del predetto Itinerario tramite iniziative, eventi e anche tramite strumenti tecnologici di informazione e comunicazione (Portale web e iniziative telematiche evolute di supporto all’organizzazione complessiva);
- la promozione di relazioni e collaborazioni con le preposte Istituzioni europee e nazionali, con l'UNESCO, con il MiBACT e con le Proprietà del sito-seriale “*I Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774 d.C.)*” .
- l’ideazione e la gestione di iniziative atte a:
 - valorizzare - in particolare nei confronti delle giovani generazioni - l’eredità storico-culturale e le tradizioni sviluppatasi con l’esperienza longobarda, la quale riveste oggi il valore di utile suggestione nell’evoluzione dei moderni concetti di cittadinanza europea;
 - promuovere e favorire il dialogo interculturale, interreligioso e la costruzione di una condivisa “identità ereditaria” europea, anche secondo i principi del documento “Carta di Cividale”;
 - favorire la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni e degli archivi storici ed ecclesiastici in quanto ispiratori di principi fondanti la Cultura e l’arte occidentali, nonché promuovere e gestire - d’intesa e in collaborazione con le Autorità ecclesiastiche e loro Istituzioni dedicate - flussi turistici specialistici, specie del turismo culturale, sociale, giovanile e religioso, mostre ed eventi tematici;
 - valorizzare e promuovere le caratteristiche e le qualità naturalistiche dei Territori dell’Itinerario e delle loro risorse endogene di interesse turistico (agroalimentare, enogastronomia, artigianato, servizi di ospitalità, ecc.);
 - favorire la costante ricerca dell’eccellenza nei comparti e nei servizi di interesse scientifico-culturale e turistico-economici dei Territori dell’Itinerario;
 - favorire e promuovere attività finalizzate di formazione permanente per gli operatori dei servizi di interesse culturale e turistico;
 - ideare e gestire condivisi progetti di sviluppo culturale, scientifico e turistico nel contesto tanto dell’Itinerario complessivo quanto dei singoli Territori;

- valorizzare – in ogni forma e modalità - il proprio “brand” identitario-territoriale;
- favorire gli interscambi di know-how e best practises tra soggetti partecipi dell’Itinerario per promuovere lo sviluppo socio-economico dei singoli ambiti territoriali dell’Itinerario;
- favorire lo sviluppo del turismo tradizionale e on-line tramite specifici accordi e intese con tour-operators;
- sviluppare, coordinare e gestire iniziative di interscambio a livello culturale, fieristico e commerciale;
- promuovere e partecipare alla costituzione iniziative europee focalizzate su cooperazione turistico-economica integrata fra PME per finalità di sostegno allo sviluppo di flussi turistici sostenibili ed ecocompatibili;
- aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell’ambito del proprio oggetto sociale;
- svolgere qualsiasi attività connessa e affine a quelle sopra citate e compiere tutti gli atti e le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali utili o necessarie per il perseguimento delle proprie finalità;
- applicare e promuovere, secondo opportune metodologie e tecniche innovative, la “Cultura della rendicontazione” intesa nel suo più ampio e completo significato di dare conto del “servizio” globalmente reso alla persona umana, singola e associata;
- sviluppare attività di monitoraggio sulla “customer satisfaction” degli utenti turistici e sugli effetti/benefici della partecipazione all’Itinerario Longobard Ways across Europe da parte degli associati.

Articolo 4 - LOGO-BRAND TERRITORIALE

L’associazione è contraddistinta da due loghi (anche con funzione di *brand* territoriali) indistintamente usabili e differenziati nel solo nome proprio (“Longobardia” e “Langobardia”), entrambi uniti alle attribuzioni aggiuntive di “Regione Virtuale Europea” e di “Virtual European Region” e che si accludono al presente atto quali parti sostanziali ed inscindibili dallo stesso, in quanto espressione di una concettualità estesa ed innovativa di valenza europea.

Nel suo intreccio il logo è rappresentativo sia dei flussi migratori dei popoli longobardi e dei conseguenti intrecci ereditari – confluenti in una nuova cultura condivisa - sia dei flussi di tradizionale interscambio commerciale tra Territori d’Europa.

L’utilizzo e/o la concessione d’uso dei loghi-*brand* territoriali da parte di terzi, inclusi i soggetti partecipanti al network europeo e le imprese aderenti alle varie iniziative, saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 5 - SEDE

L’associazione ha sede legale in Brescia e può aprire sedi periferiche iniziali in Cividale del Friuli e Monza e rappresentanze in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Slovenia, Croazia.

Altre sedi dell’associazione possono essere istituite e/o variate attraverso delibera del Comitato direttivo ratificata dall’Assemblea dei Soci, senza la necessità di ulteriori registrazioni, sempre facendo propria la “pubblicità” di atti e registri.

Articolo 6 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO 2 - COMPONENTI

Articolo 7 - SOCI

L'associazione è composta da persone fisiche e da persone giuridiche, quali Istituzioni, Enti e Associazioni italiane ed europee interessate allo sviluppo del "Corridoio geoculturale europeo" disegnato dall'Itinerario, che sottoscrivono e dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione e versano le quote associative.

I Soci si distinguono in:

- *Fondatori*
- *Ordinari*: tutti coloro che aderiranno ai progetti associativi sulla base del presente Statuto e relativo Regolamento.
- *Sostenitori*: coloro che aderiranno ai progetti associativi con soli supporti di natura organizzativa o finanziaria. Non hanno diritto di voto.
- *Onorari*: coloro che, a parere degli organismi associativi, si renderanno benemeriti dell'iniziativa per il valore dei loro contributi scientifici, istituzionali, finanziari. Non hanno diritto di voto.

Articolo 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario e le funzioni statutarie svolte sono a carattere gratuito. Le attività dei soci non devono essere contrastanti con le attività dell'associazione e devono svolgersi sempre nel rispetto delle vigenti leggi e delle risoluzioni prese dagli organismi direttivi.

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. I soci sono inoltre tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative.

Articolo 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie o estinzione;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- per indegnità deliberata dal Comitato Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri il quale decide in via definitiva.

TITOLO 3 – ORGANISMI ASSOCIATIVI

Articolo 10 - ORGANISMI

- Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- Collegio dei Probiviri

Articolo 11 - ELEGGIBILITA' E VOTO SINGOLO

Gli organismi amministrativi dell'Associazione sono liberamente eleggibili dall'Assemblea dei soci secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile.

TITOLO 4 - ASSEMBLEA

Articolo 12 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nell'elenco dei Soci (fondatori e ordinari) alla data di riunione dell'Assemblea stessa e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Di diritto fa parte dell'Assemblea un rappresentante nominato dalle Istituzioni ecclesiastiche del Friuli Venezia Giulia nel cui ambito si riconoscono iniziative convergenti di valorizzazione dei patrimoni ecclesiastici riferibili alla storia dei Longobardi e a quella del Patriarcato di Aquileia, entrambe confluite in siti inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO.

In caso di decadenza dal ruolo nella propria Istituzione di riferimento, ciascun rappresentante della stessa (sia essa persona giuridica o sezione europea) verrà sostituito dal nuovo rappresentante nominato dal Socio persona giuridica o dalla sezione europea.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Presidente con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più idonei.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di maggio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente qualora lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio direttivo da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci. In questi casi la convocazione scritta deve pervenire ai soci con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione.

Articolo 14 - LAVORI ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

E' ammesso il voto per corrispondenza in particolare per le rappresentanze estere nazionali e per quelle nazionali prive di organizzazioni locali.

L'assemblea può svolgersi anche per via telematica secondo le esistenti tecnologie di comunicazione.

Articolo 15 - DELEGHE

Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 16 - VALIDITA'

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti. Per deliberare modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea validamente costituita.

Articolo 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano deliberante dell'associazione, cui spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato direttivo, tre dei quali su proposta dei Soci fondatori;
- approvare l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare l'esclusione di Soci in base a quanto disposto dall'Art. 9;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei Soci;
- deliberare, sempre nel rispetto dell'Art.21 c.c., in merito all'eventuale scioglimento dell'associazione;
- nominare il Collegio dei Probiviri.

TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 4 (quattro) a 7 (sette) membri. Esso può cooptare, all'unanimità, altri membri, anche esterni all'Assemblea in qualità di esperti ai quali compete un voto soltanto consultivo.

Articolo 19 - COMPITI DEL DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario, i quali durano in carica quanto il consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richiedano

almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita del Comitato nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente e nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti, sottoponendo le decisioni all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. Così come devono essere ratificati, dalla prima assemblea utile dei soci, gli eventuali membri cooptati/designati nel consiglio ed il cui numero non potrà mai essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi del Consiglio.

Articolo 20 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio direttivo ha inoltre l'obbligo di esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario annuale sottoposto dal Presidente e di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Articolo 21 - DURATA

I componenti il Consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo scaduto continua comunque a svolgere le sue funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.

Articolo 22- COOPTAZIONE

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ovvero si verificasse l'assenza dalle riunioni del Consiglio da parte di uno o più consiglieri per almeno 3 (tre) sedute consecutive, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione cooptandolo/li fra i componenti l'Assemblea o – nel caso di rappresentanti di Paesi europei – cooptando il nuovo rappresentante nominato da Istituzioni ed Enti di quel Paese.

Articolo 23 - CONVOCAZIONE E VALIDITA'

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti eletti dall'Assemblea; sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in loro contemporanea assenza, dal Consigliere più anziano di età presente tra i presenti eletti dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Il Consiglio direttivo può svolgersi anche per via telematica secondo le esistenti tecnologie di comunicazione.

TITOLO 6 – PRESIDENTE

Articolo 24 - ELEZIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti.

Articolo 25 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegni per l'associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e presiede i due organi secondo le modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha facoltà di delegare ad altri componenti del Consiglio direttivo l'esecuzione di vari adempimenti;
- propone la nomina del Segretario;
- convoca e coordina il Comitato di Presidenza;
- attribuisce gli incarichi nel Comitato Scientifico secondo le specifiche del successivo art. 29;
- propone al Direttivo la nomina dei Proviviri.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento e di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Articolo 26 - VICEPRESIDENTI

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Egli svolge tutti gli incarichi assegnatigli per delega dal Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di suo impedimento per tutte le necessarie incombenze e funzioni.

I soci di ciascun Paese aderente all'Itinerario Culturale "LONGOBARD WAYS ACROSS EUROPE" ammessi in Assemblea nominano un proprio rappresentante che ha funzione di Vicepresidente di diritto.

I Vicepresidenti hanno il compito di coordinare le sezioni dell'associazione nei rispettivi Paesi rappresentandole a tutti gli effetti.

In caso di decadenza dal ruolo nella propria Istituzione di riferimento, ciascun Vicepresidente verrà sostituito nell'incarico associativo dal nuovo rappresentante nominato secondo i criteri sopra definiti.

Articolo 27 - COMITATO DI PRESIDENZA

Per assistere il Presidente nello sviluppo delle iniziative è istituito, con funzioni consultive, il Comitato di Presidenza la cui struttura-base è composta dal Vicepresidente dell'associazione e dai Vicepresidenti. Possono essere convocati per specifiche riunioni altri componenti del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei Soci e/o esperti esterni.

Il Comitato di Presidenza ha altresì il compito di orientare l'attività pluridisciplinare del Comitato Scientifico, di segnalare possibili linee di sviluppo da affidare all'approfondimento scientifico e all'elaborazione dello stesso Comitato e di verificarne l'attività.

Articolo 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

Le determinazioni del Collegio dei probiviri sono vincolanti per tutti i Soci e gli organi associativi.

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

I Probiviri assenti nel Collegio per più di tre sedute saranno sostituiti con decisione del Comitato Direttivo da ratificare nella successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO 7 – SEGRETARIO GENERALE

Articolo 29 - NOMINA E FUNZIONI

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e lo coadiuva nelle sue funzioni con i seguenti compiti:

- coordinare l'attività operativa dei Segretari delle Associazioni nazionali ed estere aderenti in qualità di soci;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organismi associativi e del Collegio dei probiviri;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organismo nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

TITOLO 8 - COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 30

Ai sensi degli Artt. 1 e 3 del presente Statuto nonché delle disposizioni dell'Institut Européen des Itinéraires

Culturels di Lussemburgo per la definizione degli orientamenti generali delle attività connesse al disegno e allo sviluppo degli Itinerari Culturali Europei, viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico plurisetoriale, intitolato alla figura del longobardista Amelio Tagliaferri. Uno specifico Regolamento ne regolerà l'attività che sarà svolta sotto il controllo del Comitato di Presidenza che provvederà a segnalare al Presidente i nominativi per i vari incarichi.

TITOLO 9 – FUNZIONAMENTO

Articolo 31 - FINANZA E PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Pubbliche Istituzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività varie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organismo a qualunque titolo.

I proventi delle attività e gli eventuali avanzi di gestione non possono in alcun caso essere distribuiti direttamente o indirettamente tra gli associati. I proventi dell'attività nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione stessa, devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 32 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

La quota e/o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota e/o il contributo associativo non sono rivalutabili.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività associative. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO 10 – NORME FINALI

Articolo 33 - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque altra causa dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione o Fondazione culturale aventi analoghe finalità statutarie o finalità di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34 - RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.